



Amministrazione Provinciale di Salerno

REGOLAMENTO

per il servizio di assistenza degli infanti illegittimi

(Approvato dalla Reale Commissione Straordinaria con deliberazione del 6 settembre 1928
N. 1446 ed approvato dalla Giunta Prov. Amm. nella seduta del 18 gennaio 1929 sotto il N. 46393)



SALERNO
PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO
Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli
1929

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SALERNO

BIBLIOTECA

XU

1

A

VOL.

187

XV
1
A
187

Inv. 1.074.90 L.M.



Amministrazione Provinciale di Salerno

REGOLAMENTO

per il servizio di assistenza degli infanti illegittimi

(Approvato dalla Reale Commissione Straordinaria con deliberazione del 6 settembre 1928
N. 1446 ed approvato dalla Giunta Prov. Amm. nella seduta del 18 gennaio 1929 sotto il N. 46393)



SALERNO
PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO
Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli
1929

REGISTRATO

REGISTERED

THE INSTITUTE OF REGISTERED ACCOUNTANTS



REGISTERED

Amministrazione Provinciale di Salerno

Regolamento

per il servizio di assistenza agli infanti illegittimi.

(Approvato dalla Reale Commissione Straordinaria con deliberazione del 6 settembre 1928 N. 1446 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 18 gennaio 1929 sotto il N. 46393)

CAPITOLO PRIMO

Ordinamento generale del servizio di assistenza.

Art. 1.

La Provincia di Salerno provvede all'assistenza degli infanti illegittimi a norma dell'art. 329 della Legge Comunale e Provinciale - Testo Unico 4 febbraio 1915 N. 38 - ed in conformità delle norme stabilite dal R. D. Legge 19 dicembre 1923 N. 2909, dall'art. 3 N. 2 delle legge 31 gennaio 1926 N. 100, dal R. D. Legge 8 maggio 1926 N. 789, dal Regolamento approvato con R. D. 29 dicembre 1927 N. 2822.

Disposizioni generali.

Art. 2.

Sono ammessi all'assistenza della Provincia:

- a) gli infanti abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualunque della Provincia.
- b) gli infanti per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unione illegittima e denunziati figli di ignoti.
- c) gli infanti nati da unione illegittima, riconosciuti dalla sola madre povera che li allatti.
- d) gli infanti illegittimi riconosciuti dalla sola madre

Infanti ammessi all'assistenza.



povera, che sia fisicamente incapace ad allattarli o quando ragioni igieniche sanitarie oppure motivi di ordine morale consiglino di sottrarre il figlio alla madre.

Art. 3.

Tutela legale.

I minori ammessi alla pubblica assistenza non riconosciuti o non legittimati sono confidati all'Amministrazione Provinciale, finchè dura l'assistenza, a norma dell'art. 262 del Codice Civile.

L'Amministrazione Provinciale esercita la tutela sui minori assistiti per mezzo del Direttore del Brefotrofo.

Cessato l'obbligo dell'assistenza e della tutela legale da parte della Provincia, il Direttore del Brefotrofo provvede, perchè sia costituito il Consiglio di tutela a norma di legge.

Art. 4.

Spese per l'assistenza.

Le spese per l'assistenza agli infanti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 2 sono a carico della Provincia che le ripartisce annualmente fra essa ed i Comuni compresi nel suo territorio secondo le disposizioni legislative che regolano tale materia.

La quota ricadente a carico dei Comuni è ripartita dalla Deputazione Provinciale in base alla popolazione legale risultante dal censimento generale ed il riparto è reso esecutorio dal Prefetto ai termini dell'art. 238 del regolamento 12 febbraio 1911 N. 297 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Le spese per l'assistenza degli infanti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 2 sono anticipate dalla Provincia ed a questa rimborsate dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ai termini dell'art. 4, lettera c) del R. D. L. 8 maggio 1927 N. 798 e dell'articolo 4 del Regolamento 20 dicembre 1927 N. 2822.

Art. 5.

Forme di assistenza degli infanti illegittimi, figli di ignoti.

La Provincia provvede all'assistenza degli infanti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 2, fino all'età di anni 14:



- 1°) con l'allattamento materno a domicilio.
- 2°) con l'ammissione degli infanti insieme con le madri nella Casa di ricezione sita in Salerno denominata « Brefotrofo Provinciale ».
- 3°) col ricovero dei soli infanti nel Brefotrofo.
- 4°) col baliatico mercenario di nutrici esterne.
- 5°) con l'affidamento dei divezzati ad allevatori esterni.
- 6°) col ricovero nell'Orfanotrofo Provinciale maschile « Umberto 1° » in Salerno ed in quello Provinciale femminile « Regina Margherita » in Vietri sul Mare, dei minori di ambo i sessi, che, raggiunta l'età di anni sette, non siano stati collocati in allevamento esterno.

Art. 6.

La Provincia provvede all'assistenza degli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre povera, secondo il disposto dell'art. 5 del Regolamento approvato con R. D. 29 dicembre 1927 N. 28221:

Forme di assistenza degli infanti illegittimi riconosciuti dalla sola madre.

1°) concedendo con i propri fondi un premio di lire cento alla madre povera, di buona condotta, che non eserciti il meretricio, che allatti il figlio riconosciuto e che, essendo fisicamente incapace all'allattamento, vi provveda direttamente.

2°) corrispondendo alla stessa, salvo rimborso da parte dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un sussidio mensile stabilito dalla Deputazione Provinciale di accordo con la detta Opera.

3°) ricoverando nel Brefotrofo o collocando a baliatico mercenario esterno gli infanti che non siano allattati dalla madre, perchè fisicamente incapace ed impossibilitata a provvedervi direttamente e quelli i quali per ragioni igieniche, sanitarie o morali, non possano rimanere presso la madre che li ha riconosciuti.

4°) continuando l'assistenza degli infanti illegittimi riconosciuti ed allevati dalla madre, fino a 14 anni, con fondi propri, se il periodo di allevamento a carico dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia cessi prima di tale età del minore.

CAPITOLO SECONDO

Della ammissione alla pubblica assistenza degli infanti nati da unioni illegittime, denunziati figli di ignoti.

Art. 7.

Domanda di assistenza.

I Podestà, i medici, le levatrici che per qualunque motivo siano a parte del segreto della gravidanza illegittima di una donna che desidera affidare il nascituro all'assistenza della Provincia hanno l'obbligo di indurla a farne pervenire al più presto richiesta riservata, verbale o scritta, al Direttore del Brefotrofo, direttamente o per mezzo di persona di fiducia.

Art. 8.

Quando la domanda di assistenza sia presentata all'atto della denuncia di nascita dell'infante all'ufficio comunale e sia anche confidato, segretamente, il nome della madre all'ufficiale ricevente, questi deve subito con i mezzi che riterrà idonei a garantire il segreto informarne il Direttore del Brefotrofo per metterlo in grado di decidere nel più breve termine possibile sulla forma di assistenza da adottare secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 9.

Se l'Ufficio Comunale ignora la madre del neonato, denunziato figlio di ignoti, pel quale sia stata presentata domanda di assistenza, il Podestà richiede la levatrice o chi denuncia la nascita, nonchè il sanitario che visita la puerpera per il rilascio del certificato medico prescritto dall'art. 16 N. 2 del presente regolamento, perchè forniscano, riservatamente al Direttore del Brefotrofo notizie riguardanti la madre, occorrenti per stabilire la forma di assistenza.

Art. 10.

I Podestà, i Medici, le Levatrici, i Comitati di Patronato dell' Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell' infanzia sono tenuti a codiuvare il Direttore del Brefotrofo nelle indagini segrete sulla maternità illegittima, necessarie per assicurare quando è possibile ed a preferenza l'allattamento materno.

**Indagini segrete
sulla maternità.**

Art. 11.

Pervenuta la domanda di assistenza al Direttore del Brefotrofo, questi espleta riservatamente e con i mezzi che ritiene idonei secondo i casi, opportune indagini sulla maternità per decidere circa la forma di assistenza al nascituro od al neonato.

Quando le indagini debbono essere espletate fuori del Capoluogo e non possono effettuarsi a mezzo degli organi a disposizione del Direttore del Brefotrofo, questi può incaricarne l' Ispettore all' uopo proposto dall' Amministrazione Provinciale.

Art. 12.

Nei casi urgenti o quando viene presentato all' Ospizio un infante rinvenuto in istato di abbandono nel territorio della Provincia, il Direttore del Brefotrofo ed in sua assenza la Pia Ricevitrice, ne dispongono subito l'ammissione salvo l'espletamento delle indagini di cui agli articoli precedenti in base alle quali dovrà decidersi circa la forma di assistenza da adottare per il ricoverato.

**Casi di urgenza.
Infanti abbandonati.**

Quando siano presentati al Brefotrofo infanti rinvenuti in istato di abbandono il Direttore deve accertare se abbia avuto luogo la denuncia all'Autorità giudiziaria per stabilire le eventuali responsabilità di carattere penale e, qualora ciò non sia avvenuto, deve informarne subito l'Autorità stessa indicando le circostanze tutte a lui note.

Art. 13.

Il Direttore del Brefotrofo, espletate le indagini di cui agli articoli precedenti, decide :

**Decisione sulle
forme di assistenza.**

1°) l'ammissione dell'infante nel Brefotrofo, quando trattasi di uno dei casi previsti dall'art. 27, 3° capoverso del Regolamento approvato con R. D. 29 dicembre 1927, N. 2822, di incapacità fisica all'allattamento e quando le vietino ragioni igieniche sanitarie relative alla madre od al figlio: oppure esistano gravi motivi di ordine morale.

2°) l'allattamento materno del neonato, a domicilio della madre.

3°) l'allattamento materno nel Brefotrofo, ove saranno ricoverati madre e figlio, se ragioni di ordine morale, economiche o igienico — sanitarie non consentano che l'allattamento sia fatto a domicilio della madre.

Art. 14.

Comunicazione della decisione.

La decisione scritta viene comunicata alla persona interessata o a chi ha presentata la richiesta di assistenza dell'infante, dal Direttore del Brefotrofo, con ogni segretezza, omettendo in essa le generalità della madre ed indicando solamente il Comune di origine o quanto altro valga ad identificare l'infante, senza documento al segreto materno.

Art. 15.

Stato civile della madre.

La madre che desidera affidare alla pubblica assistenza il figlio illegittimo, denunziato allo stato civile quale figlio di ignoti, deve munirsi di un documento del Comune, dal quale risulti che è nubile o vedova da oltre 300 giorni, che risiede stabilmente nella Provincia di Salerno, nonché la sua età.

Art. 16.

Documenti per l'ammissione all'assistenza.

Per l'ammissione a qualunque forma di assistenza in genere, di un fanciullo, nato da unione illegittima e denunziato figlio di ignoti, debbono essere presentati alla Direzione del Brefotrofo i seguenti documenti:

1°) Copia dell'atto di nascita del fanciullo.

2°) Certificato medico nel quale il Sanitario deve at-

testare se la madre dell'infante sia o non affetta da sifilide o da tubercolosi aperta e dichiarare che ha preso visione del documento di cui all'articolo precedente.

In casi eccezionali il Direttore del Brefotrofio propone al Presidente della Deputazione Provinciale per gravi ragioni di onore della madre che chiede l'assistenza del figlio illegittimo, la dispensa dalla presentazione del certificato medico.

3°) Dichiarazione della levatrice che ha preso visione del documento di cui all'art. 14.

4°) La decisione del Direttore del Brefotrofio.

I certificati del medico e della levatrice debbono essere compilati secondo il modello annesso al presente regolamento (Allegato A).

CAPITOLO III.

Assistenza agli infanti illegittimi riconosciuti dalla sola madre.

Art. 17.

Per l'ammissione alla pubblica assistenza degli infanti illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, è necessario:

1°) che la madre riconosca ed allatti o allevi il fanciullo.

La madre che ha riconosciuto il figliuolo può essere esonerata dall'allattamento per incapacità o per ragioni igienico — sanitarie concernenti lei o il bambino o per gravi motivi di ordine morale.

L'allevamento coincide col periodo della prima infanzia e cessa perciò con l'inizio del quarto anno di età del fanciullo.

2°) che la madre si trovi in stato di povertà relativa e cioè abbandonata o priva di sufficienti risorse in relazione ai bisogni d'un razionale allevamento del bambino.

Art. 18.

Per l'ammissione all'assistenza dei figli illegittimi rico-

Ammissione all'assistenza.

Documenti.

nosciuti dalla sola madre sono necessari i seguenti documenti, in triplice esemplare:

1°) Copia dell'atto di nascita dell'infante con la trascrizione dell'atto di riconoscimento.

2°) Certificato di povertà e di buona condotta della madre in cui sia espressamente detto che questa non esercita il meretricio.

La non iscrizione della madre nell'elenco dei poveri del Comune non esclude il diritto all'assistenza quando essa si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 121, N. 1 del Regolamento 15 aprile 1926, N. 718.

3°) Certificato dell'Ufficiale Sanitario da cui risultino le condizioni fisiche, igieniche e sanitarie della madre con particolare riguardo all'allattamento.

Il certificato di cui ai numeri 2 e 3 deve essere rilasciato secondo il modello annesso al presente Regolamento (Allegato B.)

Di ogni ammissione all'assistenza dei figli illegittimi riconosciuti dalla madre il Direttore del Brefotrofio darà notizia entro tre giorni al Presidente della Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

CAPITOLO IV.

Ammissione degli infanti nel brefotrofio.

Art. 19

All'ammissione degli infanti nell'Ospizio è proposta la Suora, Pia Ricevitrice.

Le ammissioni possono aver luogo tutti i giorni dalle ore otto al tramonto.

La persona che presenta un infante deve consegnare alla Pia Ricevitrice i documenti elencati nei precedenti articoli a seconda che trattasi di un figlio di ignoti o di un figlio riconosciuto dalla sola madre, salva sempre la disposizione contenuta nell'art. 12 del presente Regolamento per i casi di urgenza e per gli infanti rinvenuti in istato di abbandono.

Pia Ricevitrice.
Orario.
Documenti.

I Podestà ed i Presidenti dei Comitati locali di assistenza all'infanzia debbono astenersi dall'invio di infanti al Brefotrofo, fatta sempre eccezione per i casi di urgenza e di abbandono, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione del Direttore.

Art. 20.

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia può richiedere il ricovero nel Brefotrofo anche di infanti non affidati per legge all'assistenza della Provincia, producendo i seguenti documenti:

Ricovero di infanti a richiesta dell'O. N. M. I.

1°) Richiesta di ricovero, motivata, a firma del Presidente della Federazione Provinciale di detta Opera.

2°) Copia dell'atto di nascita dell'infante in doppio esemplare.

3°) Certificato dell'ufficiale sanitario, vistato e legalizzato a norma di legge, *relativo alle condizioni igieniche e sanitarie del minore e dei genitori, con particolare riferimento alla sifilide ed alla tubercolosi, da cui risulti espressamente che il ricoverando non è affetto da malattie trasmissibili.*

Insieme col ricovero dell'infante può essere chiesto anche il ricovero della madre che lo allatti.

Art. 21.

Per gli infanti ricoverati nel Brefotrofo a richiesta dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, viene corrisposta alla Provincia una retta giornaliera fissata annualmente dalla Deputazione Provinciale di accordo con la Giunta esecutiva della Federazione Provinciale per la detta opera.

Retta giornaliera a carico dell'O. N. M. I.

Art. 22.

Dell'avvenuta ammissione di un infante nell'Ospizio la Pia Ricevitrice rilascia apposita ricevuta alla persona che lo presenta perchè la faccia recapitare ai parenti diretti di esso. Il Direttore del Brefotrofo, a sua volta, invia al Podestà del Comune di provenienza del fanciullo l'atte-

Partecipazione dell'ammissione.

stato di ricovero e quando trattasi di figli illegittimi riconosciuti dalla sola madre o di infanti ricoverati a richiesta dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ne dà comunicazione al Presidente della Federazione Provinciale di detta opera.

Art. 23.

Verbale di ricezione

Di ciascuna ricezione degli infanti il Direttore redige apposito verbale che trasmette, assieme ad un esemplare dei documenti annessi, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

CAPITOLO V.

Del baliatico materno.

Art. 24.

Disposizioni generali.

Il Direttore del Brefotrofo, i Podestà, i Medici, le Levatrici, i componenti dei Comitati di Patronato dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i quali comunque siano a conoscenza del segreto materno degli illegittimi, denunziati figli di ignoti, debbono espletare ogni mezzo di persuasione per indurre le madri ad allattarli.

Art. 25.

Allattamento a domicilio o nel Brefotrofo.

Il baliatico materno può aver luogo o mediante la consegna dell'infante alla madre nel domicilio di questa o mediante l'ammissione nel Brefotrofo dell'infante e della madre.

Art. 26.

Consegna o ricovero degli infanti.

Per gli infanti nati nel Comune di Salerno o presentati al Brefotrofo, il Direttore dell'Ospizio, quando abbia deciso l'allattamento materno, provvede alla consegna alla madre che allatti nel suo domicilio o dispone il ricovero di entrambi nel Brefotrofo.

Per gli infanti nati negli altri Comuni della Provincia o presentati negli uffici comunali, diversi dal Capoluogo, il Podestà o il Presidente del Comitato Comunale dell'opera per la protezione della maternità e dell'infanzia, quando il Direttore del Brefotrofo abbia già deciso l'allattamento materno a domicilio o quando abbiano essi stessi indotta la madre ad allattare l'infante, procedono all'immediata consegna ovvero, nel caso in cui il Direttore del Brefotrofo abbia disposto l'allattamento materno nell'Ospizio, dispongono la presentazione della madre e dell'infante

Art. 27.

La consegna dell'infante a baliatico esterno nel domicilio della madre deve constare da apposito verbale redatto in doppio esemplare secondo il modello annesso al presente Regolamento (Allegato C.)

Verbale di consegna

Art. 28.

In ogni caso non possono essere affidati gli infanti all'allattamento della madre che non presenti i seguenti documenti in duplice esemplare, oltre quelli stabiliti per l'ammissione all'assistenza:

Certificati per la consegna degli infanti a baliatico materno.

1°) Certificato del Podestà in doppio esemplare contenente le generalità complete della balia, la sua età, lo stato civile e tutte le altre indicazioni prescritte dall'art. 33 del Regolamento 29 dicembre 1927 N. 2822, rilasciato secondo il modello annesso al presente Regolamento (Allegato D).

2°) Certificato dell'ufficiale sanitario in doppio esemplare relativo alle condizioni fisiche della balia e delle persone con essa conviventi rilasciato secondo il modello annesso al presente Regolamento (Allegato D).

3°) Una fotografia della balia autenticata dal Podestà.

Art. 29.

Alle madri che allattano l'infante nel proprio domicilio viene corrisposto un sussidio mensile nella misura da

Sussidio mensile.

stabilirsi annualmente dalla Deputazione Provinciale, di accordo con la Giunta esecutiva della Federazione Provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'art. 3 del regolamento 29 dicembre 1927 N. 2822.

Tale sussidio, dopo che l'infante avrà compiuto un anno di età, sarà ridotto e continuato fino all'età di anni 14 dell'infante stesso nella misura da stabilirsi a norma dell'articolo 3 del citato Regolamento 29 dicembre 1927 N. 2822.

Alle madri che allattano l'infante nel Brefotrofo viene fornito il vitto, l'alloggio ed i sussidi sanitari.

Art. 30.

Dimissione della madre dal Brefotrofo.

Quando per ragioni igieniche, sanitarie o per motivi di ordine morale o disciplinare si rende incompatibile la permanenza della balia madre nell'Ospizio, il Direttore ne dispone la dimissione con o senza il figlio redigendo nel primo caso verbale di consegna a tenore dell'articolo 27 del presente Regolamento. Di tale provvedimento sarà data sollecita comunicazione motivata al Presidente della Deputazione Provinciale.

CAPITOLO VI.

Baliatico mercenario.

Art. 31.

Collocamento a baliatico.

Il Podestà del Comune che non sia il Capoluogo della Provincia, quando viene denunziata la nascita di un figlio di ignoti, prima di inviarlo al Brefotrofo, anche se il Direttore di esso ne ha già deciso il ricovero, a norma del presente Regolamento, deve adoperarsi per affidarlo ad una balia mercenaria e solo nel caso in cui ciò non sia assolutamente possibile lo invia sollecitamente al Brefotrofo.

Art. 32.

Gli infanti ricoverati nel Brefotrofo, riconosciuti sani

dal Direttore, sono di regola affidati a balie mercenarie esterne.

Art. 33.

I bambini sifilitici sono alimentati con latte artificiale: tuttavia possono essere affidate a balie che abbiano la stessa infermità.

Bambini sifilitici

Art. 34.

Della consegna a balatico mercenario, sia che essa venga disposta dal Direttore del Brefotrofio come dal Podestà, deve essere redatto apposito verbale secondo le norme contenute nell'articolo 26 del presente Regolamento previa presentazione da parte della balia dei documenti prescritti dall'articolo 27 del Regolamento stesso.

Verbale di consegna.

Art. 35.

Quando la balia è impossibilitata a recarsi nel Brefotrofio per prendere in allevamento un lattante di cui abbia chiesta la consegna, il Podestà ne dà incarico a persona di sua fiducia, munita di lettera di identificazione cui la Pia Ricevitrice consegna il bambino, facendosi rilasciare una dichiarazione firmata.

Consegna alla balia dell'infante a mezzo di interposta persona.

Il Podestà, dopo che il lattante sarà stato condotto presso la balia richiedente, redige subito il verbale di consegna inviandolo alla Direzione del Brefotrofio insieme con i documenti prescritti.

Art. 36.

Le balie esterne sono tenute a presentare i lattanti che hanno in consegna, alla visita mensile del Medico condotto locale, a norma dell'articolo 37 del R. D. 29 dicembre 1927 N. 2823, ed a richiedere al Comune i medicinali ed ogni altro sussidio sanitario prescritto dal Medico.

Visita medica.

Art. 37.

Quando la balia non possa continuare l'allattamento del bambino affidatole deve subito informarne il Podestà

Consegna dell'infante ad altra balia

e, qualora risieda nel Capoluogo, il Direttore del Brefotro-
fio, per gli opportuni provvedimenti.

In nessun caso la balia è autorizzata a consegnare il
lattante affidatole ad altra balia, senza esservi autorizzata
dal Direttore del Brefotrofo.

Art. 38.

**Inadempienza delle
balie.**

In caso di violazione dei doveri di baliatico, contem-
plati nel presente Regolamento o di incuria o di negligenza
nell'allevamento del lattante, la balia è ritenuta responsa-
bile di eventuali danni derivati al bambino, restando ob-
bligata a rimborsare le mercedi già riscosse.

Art. 39.

Indennizzi.

Nessun indennizzo può essere richiesto dalle balie a
causa di infezioni o danni di qualsiasi natura che possono
loro derivare in conseguenza dell'allattamento dell'infante
preso in consegna.

Art. 40.

Sussidio mensile.

Alle balie mercenarie esterne che allattano un bam-
bino nato da unione illegittima e denunziato figlio di igno-
ti, viene corrisposta la mercede mensile fissata annualmente
dalla Deputazione Provinciale di accordo con la Giunta
esecutiva della Federazione Provinciale dell'Opera Nazio-
nale per la protezione della maternità e dell'infanzia fino
all'età di dodici mesi compiuti dal lattante; se l'alleva-
mento continua in definitivo l'assegno mensile sarà ri-
dotto sempre secondo i criteri fissati dalla Deputazione
Provinciale fino a 14 anni compiuti del fanciullo.

Art. 41.

**Collocamento di
infanti per conto
dell'O. N. M. I.**

Allo scopo di evitare l'allattamento innaturale o mi-
sto dei bambini ricoverati nel Brefotrofo la cui spesa è a
carico dell'Opera Nazionale per la protezione della mater-
nità e della infanzia e per agevolarne il collocamento presso

balie od allevatori esterni, il Direttore del Brefotrofio è autorizzato a stabilire l'assegno mensile di baliatico o di allevamento definitivo entro i limiti della retta giornaliera di ricovero stabilita a norma dell'articolo 21 del presente Regolamento.

Il Direttore del Brefotrofio nell'inviare all'Amministrazione Provinciale i documenti di consegna dell'infante farà espressa menzione dell'assegno mensile come sopra stabilito, dandone nel contempo comunicazione al Presidente della Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

CAPITOLO VII.

Allevamento esterno dei divezzati e dei minori.

Art. 42.

I bambini ricoverati nel Brefotrofio, che abbiano superato il periodo di divezzamento senza essere stati affidati a balie esterne, od i bambini restituiti al Brefotrofio dalle balie esterne, a dodici mesi di età ed a divezzamento compiuto, sono collocati presso allevatori esterni.

Collocamento degli infanti divezzati presso allevatori esterni.

Art. 43.

Il Podestà, il Presidente del Comitato di Patronato dell'O. N. M. I. cui si rivolgono le balie esterne le quali non intendono continuare l'allevamento del lattante, dopo il divezzamento, debbono darne sollecita comunicazione al Direttore del Brefotrofio, fornendo altresì le informazioni relative agli allevatori che, eventualmente, presentassero la richiesta di allevamento del divezzato.

Art. 44.

Il Direttore del Brefotrofio, assunte sollecitamente le informazioni, per accertare se gli allevatori richiedenti diano affidamento di allevare amorevolmente il minore, di educarlo convenientemente e di non adibirlo ad occupazioni

Informazioni sugli allevatori.

servili, autorizza il Podestà - secondo l'esito delle informazioni assunte - a consegnare il divezzato agli allevatori proposti o a restituirlo al Brefotrofo.

Art. 45.

**Infanti restituiti
al Brefotrofo.**

Quando i divezzati sono restituiti direttamente dalle balie al Brefotrofo, il Direttore, dopo averli visitati, dà alla Pia Ricevitrice le disposizioni per la consegna di essi ad allevatori esterni o per la permanenza nel Brefotrofo.

Art. 46.

**Documenti per
l'affidamento.**

La richiesta di allevamento esterno di un divezzato deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice esemplare.

1. Attestato del Podestà del Comune di residenza stabile degli allevatori, dal quale risultino oltre le generalità dei richiedenti il loro stato di famiglia e quello sociale, con l'assicurazione che essi abbiano casa salubre e mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento ed alla educazione del minore da allevare e che possano avviarlo ad un mestiere, ad un'arte o ad una professione, in riferimento alle loro particolari condizioni economiche e sociali.

In detto certificato, inoltre, deve essere attestata la buona condotta morale e civile degli allevatori ed espressamente menzionato che l'allevatrice non abbia esercitato e non eserciti il meretricio.

2. Certificato dell'ufficiale sanitario attestante che gli allevatori e le persone con loro conviventi sono immuni da malattie trasmissibili e particolarmente da sifilide e da tubercolosi.

Entrambi detti certificati debbono essere redatti secondo il modello annesso al presente Regolamento (allegato E.)

Art. 47.

Quando la consegna di un divezzato ad allevatori esterni viene eseguita dal Podestà, questi ne redige apposito verbale, conforme al modulo annesso al presente Regolamento (Allegato F.) che in via, in doppio esemplare, assieme ai documenti indicati nell'articolo precedente, al Direttore del Brefotrofio il quale, a sua volta, ne trasmette un esemplare al Presidente della Deputazione Provinciale.

Consegna dell'infante.

Se la consegna, autorizzata dal Direttore del Brefotrofio, viene eseguita dalla Pia Ricevitrice, questa ne redige il verbale, secondo il modulo annesso al presente Regolamento (Allegato F.) che conserva assieme ai relativi documenti nel fascicolo personale dell'infante, per sottoporre l'avvenuta consegna alla ratifica del Direttore del Brefotrofio.

Art. 48.

L'allevatore che abbia ricevuto in consegna un fanciullo deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio e non può per qualsiasi ragione, senza esservi autorizzato dal Direttore, affidarlo ad altri.

Doveri dell'allevatori.

Deve, inoltre, provvedere che il minore da lui allevato, al terzo anno compiuto, frequenti l'Asilo infantile e, successivamente, i corsi di insegnamento primario e popolare e possibilmente anche professionale a tenore dell'art. 35 del Regolamento 29 dicembre 1927 N. 2823.

Art. 49.

L'allevatore ha l'obbligo di presentare il minore affidatogli, fino a che esso abbia compiuto il terzo anno di età, alla visita sanitaria bimestrale del medico condotto, a norma dell'art. 37 del R. D. 29 — 12 — 1927 N. 2822, la quale visita è eseguita, ogni quattro mesi, dal quarto al quattordicesimo anno del minore.

Visite mediche.

In caso di infermità del fanciullo—ove l'allevatore non intenda provvedere personalmente alle spese occorrenti per

la cura—deve invitare il medico condotto a prestare la sua opera gratuita, a norma dell' art. 17 del R. D. Legge 8 maggio 1927 N. 789 e deve richiedere al Comune la somministrazione, anche gratuita, dei medicinali e di ogni altro sussidio sanitario.

Art. 50.

Inadempienza dell'allevamento.

Ove l'allevatore ometta di osservare i doveri dell'allevamento, il Direttore del Brefotrofio può disporre che il fanciullo venga ritirato, ritenendosi responsabile dei danni eventualmente causati al minore l'allevatore, che è tenuto a restituire le retribuzioni di allevamento già riscosse.

Art. 51.

Malattie degli infanti.

Quando un fanciullo, affidato ad allevatori esterni, venga colpito da malattia cronica o da grave imperfezione fisica, tale da renderne penoso l'allevamento e gli allevatori chiedano di restituirlo al Brefotrofio, il Direttore dell'Ospizio propone all'Amministrazione il ricovero del minore in apposito istituto.

Nel caso in cui gli allevatori desiderino di continuarne l'allevamento, su loro richiesta motivata ed in seguito a proposta del Direttore del Brefotrofio, la Deputazione Provinciale può accordare sussidi straordinari e provvedere all'acquisto di apparecchi adatti all'imperfezione denunciata.

Art. 52.

Assegno mensile.

Agli allevatori esterni, cui è affidato un fanciullo nato da unione illegittima e denunciato figlio di ignoti, viene corrisposto l'assegno mensile, stabilito dalla Deputazione Provinciale, di accordo con la Giunta esecutiva della Federazione Provinciale dell'Opera per la protezione della maternità e dell'infanzia, fino all'età di anni quattordici compiuti del minore.

Se, invece, la spesa del mantenimento del minore, confidato a fiduciari esterni, è a carico dell'Opera Nazio-

nale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'assegno mensile è stabilito — caso per caso — dal Direttore del Brefotrofio in conformità delle norme contenute nell'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 53.

In caso di eventuali infezioni o danni di qualsiasi natura derivati agli allevatori esterni, in conseguenza dell'allevamento del minore ad essi consegnato, valgono le stesse disposizioni vigenti per le balie.

Infezioni o danni.

CAPITOLO VII.

**Fondi per il servizio di assistenza-Contabilità.
Pagamento dei sussidi.**

Art. 54.

Per far fronte agli obblighi derivanti alla Provincia dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti circa l'assistenza agli infanti illegittimi o esposti all'abbandono sono iscritte nel bilancio provinciale di ciascun esercizio appositi stanziamenti, distinguendo le spese ad esclusivo carico della Provincia da quelle rimborsabili dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ed inscrivendo le entrate provenienti dal contributo dei Comuni, dal rimborso dell'Opera Nazionale sopra indicata e dal pagamento di rette giornaliere da questa dovute.

Disposizioni generali.

Art. 55.

I Comuni versano alla Cassa Provinciale le quote da ciascuno dovute, secondo il riparto debitamente approvato, a trimestri anticipati.

Le contabilità per il rimborso da parte dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quelle per il pagamento delle rette di ricovero da questa dovute sono compilate ed inoltrate secondo le disposizioni dall'Opera stessa impartite.

Il pagamento degli assegni alle balie ed agli allevatori si esegue a trimestri posticipati.

Il pagamento degli assegni alle balie ed agli allevatori si esegue a trimestri posticipati.

Art. 56.

Registri contabili.

In ciascun Comune debbono essere tenuti tre distinti registri secondo il modello annesso al presente Regolamento (Alligato G.): uno per la contabilità relativa all'assistenza dei figli illegittimi denunziati figli di ignoti; uno per la contabilità relativa all'assistenza dei figli naturali riconosciuti dalla sola madre; uno per gli infanti assistiti a richiesta ed a spese dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Per gli infanti assistiti nel Capoluogo della Provincia i registri di cui sopra sono tenuti dalla Direzione del Brefotrofo.

In tali registri sono annotate le generalità degli allevatori, gli eventuali passaggi da una ad altra balia o a nuovi allevatori, il cambiamento di domicilio della balia o dell'allevatore; il cambiamento di stato dell'infante, il decesso di questo o dalla balia o dell'allevatore.

Ognuna delle sopra indicate notizie deve essere dal Comune sollecitamente partecipata all'Amministrazione Provinciale ed alla Direzione del Brefotrofo.

Art. 57.

Libretto di affidamento.

La Deputazione Provinciale esaminati i documenti di baliatico o di affidamento definitivo autorizza il Direttore del Brefotrofo a rilasciare il libretto di affidamento che viene consegnato agli interessati per il tramite del Podestà del Comune di residenza della balia o dell'allevatore.

Alle balie ed agli allevatori residenti nel Comune di Salerno tale consegna viene eseguita dal Direttore del Brefotrofo.

Art. 58.

Il libretto di affidamento, redatto secondo il modello annesso al presente Regolamento (Alligato H.) deve contenere le complete generalità dell'infante e della persona cui viene affidato nonchè l'indicazione degli obblighi e dei diritti dipendenti dall'affidamento: su di esso debbono anche eseguirsi a cura del Comune o del Direttore del Brefotrofo le annotazioni di tutti i pagamenti eseguiti.

Tale libretto deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari preposti all'assistenza e deve essere aggiornato con le indicazioni degli avvenuti pagamenti.

L'Ufficio Comunale appena ricevuto il libretto di affidamento deve, contemporaneamente alla consegna procedere all'annotazione delle notizie necessarie nei registri indicati dall'articolo 56 del presente Regolamento.

Art. 59.

Al termine di ciascun trimestre e non oltre i primi cinque giorni del mese successivo al trimestre scaduto, il Podestà e, per gli infanti residenti nel Capoluogo della Provincia, il Direttore del Brefotrofo, inviano all'Amministrazione Provinciale, in triplice esemplare, separate contabilità per tutti gli infanti assistiti nel Comune distinguendoli secondo le categorie indicate nell'articolo 56 del presente Regolamento.

I prospetti per dette contabilità devono essere conformi al modello annesso al presente Regolamento (Allegato I.)

Invio delle contabilità.

Art. 60.

Ciascuna delle contabilità sopra indicate deve contenere:

- a) l'attestazione di esistenza in vita degli infanti, rilasciata dal Podestà, quale Ufficiale dello Stato Civile;
- b) l'attestazione dell'Ufficiale Sanitario del Comune, attestante la buona tenuta dei bambini, nominativamente segnati;

Documenti annessi alle contabilità.

c) la copia dell'atto di morte o di riconoscimento o di legittimazione o di adozione o di emigrazione degli infanti, per i quali il mantenimento sia cessato, in conseguenza di una delle dette cause;

d) il verbale, in doppio esemplare, da cui risulti la eseguita distribuzione alle balie ed agli allevatori delle mercedi relative al trimestre precedente a quello cui le contabilità si riferiscono.

Per i figli naturali riconosciuti e per gli infanti assistiti a spesa dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia deve essere inviato insieme col verbale un elenco nominativo contenente le singole quietanze relative alle somme erogate, salvo quanto è stabilito all'art. 64 per i pagamenti eseguiti dalla Pia Ricevitrice nel Capoluogo.

Le contabilità sono verificate e controllate dall'Amministrazione Provinciale e, della eseguita verifica, l'impiegato del ramo renderà fede, apponendo la propria firma sulle contabilità stesse. Le attestazioni di cui alle lettere a) e b) sono apposte sulle contabilità presentate dal Brefotrofo, dal Direttore di esso.

Art. 61.

Pagamento mercedi.

In base alle contabilità, verificate come sopra, la Deputazione Provinciale delibera il pagamento facendo trarre il corrispondente mandato a favore dei Comuni che le hanno trasmesse, perchè versino alle balie le somme loro dovute, annotandole sul libretto di affidamento e redigendo il verbale secondo il modello annesso al presente Regolamento (allegato L).

Art. 62.

Cessazione dei pagamenti dei sussidi.

L'assegno della Provincia alle balie o agli allevatori cessa per compiuta età, per morte o per riconoscimento dell'infante, salvo quanto è disposto in caso di riconoscimento da parte della sola madre povera.

Con l'emigrazione all'estero del minore cessa il pagamento dell'assegno alla balia o all'allevatore i quali ricominciano a percepirlo dal giorno del rimpatrio.

Art. 63.

In caso di morte dell'infante o della balia o dell'allevatore, il Podestà invia sollecitamente al Presidente della Deputazione Provinciale e al Direttore del Brefotrofo copia dell'atto di morte, e ultimato il pagamento delle mercedi a chi di diritto, ritira il libretto, curandone la restituzione alla Direzione del Brefotrofo.

Morte dell'infante, della balia o degli allevatori.

Art. 64.

Per le balie e per gli allevatori, residenti nel Comune di Salerno, i mandati di pagamento sono tratti a favore della Pia Ricevitrice, la quale distribuisce le mercedi alle balie ed agli allevatori, nelle ore e nei giorni fissati dal Direttore.

Pagamento dei sussidi alle balie o agli allevatori residenti nel Capoluogo.

Di tale pagamento viene redatto analogo verbale compilato secondo il modello annesso al presente Regolamento (allegato L.) che il Direttore del Brefotrofo invia all'Amministrazione Provinciale, corredandolo, per tutte le categorie di assistiti, delle quietanze relative a ciascuna somma erogata.

Art. 65.

L'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia rimborsa le spese di assistenza a semestri posticipati, nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, in seguito a presentazione della relativa contabilità, redatta secondo il modello annesso al presente Regolamento (allegato M.).

Rimborso delle spese a carico dell'O. N. M. I.

Essa deve essere corredata, per ciascuno dei fanciulli assistiti, dai seguenti documenti:

- 1.° Copia dell'atto di riconoscimento.
- 2.° Dichiarazione di allattamento o allevamento da parte della madre, e quando questa sia stata dispensata dall'allevamento, dal documento che accerti la sussistenza di uno almeno dei motivi previsti dall'articolo 4, lettera c) del R. Decreto Legge 8 maggio 1927 N. 798.

La contabilità è trasmessa all'Opera Nazionale a mezzo della Federazione Provinciale.

CAPITOLO VIII.

**Vigilanza sugli infanti collocati a baliatico
o in allevamento esterno**

Art. 66.

Disposizioni generali.

L'Amministrazione Provinciale, per mezzo del Direttore del Brefotrofio e degli organi all'uopo preposti ha la vigilanza su tutti i minori affidati alla pubblica assistenza, esistenti nel territorio della Provincia.

Art. 67.

Notifica della consegna.

Il Direttore del Brefotrofio notifica al Podestà del Comune di residenza dell'infante affidato a balia o ad allevatori esterni, la data della consegna di affidamento, quando questa sia stata eseguita nel Brefotrofio, con le indicazioni relative all'assistito ed ai consegnatari.

Art. 68.

Ritiro dell'infante dalla balia.

Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento oppure trascuri il buon governo del bambino, ovvero essa o il bambino presentino sintomi, anche sospetti, di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente il Direttore del Brefotrofio per gli infanti residenti in Salerno e per quelli residenti negli altri Comuni della Provincia il Comitato di Patronato dell'Opera per la protezione della maternità e dell'infanzia ed il Podestà, che a sua volta ne informa subito il Direttore del Brefotrofio, provvedendo, in via di urgenza, al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice od al suo allattamento artificiale, salvo ad inviarlo al Brefotrofio.

Art. 69.

Allevamento dei fanciulli.

Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immo-

ralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione o che lo maltrattino o lo sfruttino, a scopo di lavoro o l'abbandonino al vagabontaggio, il Podestà, i Patroni dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, l'Ispettore Provinciale ne informano sollecitamente il Direttore del Brefotrofo il quale, a sua volta, ne dà sollecita comunicazione all'Amministrazione Provinciale richiedendo, ove occorra, l'assistenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza e provvede al ritiro del fanciullo.

Uguale provvedimento sarà adottato, quando le nutrici o gli allevatori si oppongano, senza giustificati motivi, alle visite del medico condotto, dei patroni dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, dell'Ispettore Provinciale, del Direttore del Brefotrofo.

Questi denuncia anche le nutrici e gli allevatori nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti di fanciulli loro affidati e nei casi di violenze o minacce verso coloro che ne esercitano la vigilanza.

Art. 70.

Il Direttore del Brefotrofo vigila perchè anche i fanciulli affidati ad allevatori esterni, frequentino, a seconda l'età, gli asili infantili, i corsi di insegnamento primario e popolare e, possibilmente, quelli professionali, a tenore dell'art. 48 del presente Regolamento.

**Istruzione dei
fanciulli.**

Art. 71.

Il Direttore del Brefotrofo provvede a restituire i fanciulli ai genitori che li hanno riconosciuti o legittimati, ne informa il Podestà del Comune di residenza degli allevatori o delle balie perchè fissi il giorno e l'ora in cui potrà avvenire la restituzione dell'infante al genitore legale, avvertendo che della eseguita restituzione dovrà essere redatto analogo verbale, firmato dal Podestà, dagli allevatori e dal genitore dell'infante.

**Restituzione ai
genitori dei fan-
ciulli.**

Il verbale, inviato al Direttore del Brefotrofo, è da

questi trasmesso all'Amministrazione Provinciale, unito all'atto notarile di riconoscimento, oppure alla copia dell'atto di nascita del minore, con l'annotazione dell'avvenuta legalizzazione della figliolanza.

Per gli infanti residenti nel Comune di Salerno la consegna è eseguita dal Direttore del Brefotrofio.

CAPITOLO IX.

Ordinamento dei servizi del Brefotrofio e del personale.

Art. 72.

Disposizioni generali.
Pia Ricevitrice.

Gli infanti sono ricoverati nel Brefotrofio Provinciale per essere preferibilmente affidati a balie esterne e, se disvezzati, ad allevatori esterni.

Una suora, Pia Ricevitrice, attende al servizio di ammissione degli infanti a norma del presente Regolamento, secondo le disposizioni impartite dal Direttore del Brefotrofio.

Art. 73.

Fascicoli nominativi.

Per ogni infante ammesso alla pubblica assistenza della Provincia, per conto di questa o dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia, sia che venga ricoverato nel Brefotrofio sia che venga piazzato a balatico, è impiantato un fascicolo personale nominativo contenente tutti i documenti ad esso relativi.

Art. 74.

Ricovero degli infanti nei Reparti.

Gli infanti ricoverati nell'Ospizio, dopo la visita del Direttore, sono ammessi nei Reparti dei sani, dei contumaci, degli infermi, degli infetti e dei sifilitici.

L'allattamento dei ricoverati è muliebre con nutrici mercenarie, in numero proporzionato ai presenti nell'Ospizio che la Deputazione Provinciale stabilisce su proposta del

Direttore; solo in casi assolutamente eccezionali, quando riesca impossibile trovare nutrici mercenarie è tollerato l'allattamento artificiale.

Art. 75.

Se il numero delle nutrici interne non è raggiunto, il Direttore del Brefotrofo provvede con nutrici ambulatorie, le quali si recano diverse volte al giorno al Brefotrofo per allattarvi ciascuna un bambino.

Nutrici ambulatorie e nutrici interne.

L'assegno mensile alle nutrici interne e quello giornaliero alle nutrici ambulatorie è stabilito dalla Deputazione Provinciale.

Alle nutrici interne, viene fornito oltre il salario mensile, il vitto ed i sussidi sanitari.

Art. 76.

Il Direttore sottopone le nutrici sia interne che ambulatorie a visita generale e del latte prima di dichiararle idonee, disponendo, qualora lo reputi necessario, le indagini necessarie.

Visita alle nutrici e analisi del latte.

I bambini sifilitici sono nutriti col latte artificiale, salvo quanto è previsto nell'articolo 33 del presente Regolamento.

Art. 77.

Il divezzamento per ciascun bambino è regolato dal Direttore il quale stabilisce l'epoca del divezzamento e l'alimentazione di ciascun divezzato.

Divezzamento.

Art. 78.

I fanciulli divezzati e non collocati in allevamento esterno sono vigilati dalla Pia Ricevitrice che provvede al loro mantenimento: la spesa relativa viene rimborsata mediante rendiconti mensili secondo le disposizioni all'uopo impartite dalla Deputazione Provinciale.

Mantenimento dei divezzati.

Art. 79.

Istruzione dei divezzati.

Alla istruzione dei divezzati si provvede disponendo che essi frequentino l'Asilo d'Infanzia comunale annesso al Brefotrofitio e, secondo l'età, le scuole primarie comunali.

Art. 80.

Indagini chimiche, batteriologiche e micrografiche.

Le indagini chimiche e batteriologiche e micrografiche di qualunque natura interessanti il Brefotrofitio sono eseguite a richiesta del Direttore presso i Lavoratori Provinciali di igiene e profilassi.

Art. 81.

Ricovero dei fanciulli nell'Orfanotrofitio.

In seguito a richiesta del Direttore del Befotrofitio la Deputazione Provinciale dispone il ricovero dei maschi nell'Orfanotrofitio Umberto I e delle femmine nell'Orfanotrofitio « Regina Margherita » di Vietri sul Mare, quando abbiano compiuta l'età di sette anni e non siano stati collocati in allevamento esterno.

Art. 82.

Personale addetto al Brefotrofitio.

Al Brefotrofitio Provinciale è assegnato il seguente personale:

1.° Un direttore laureato in medicina e chirurgia, la cui nomina è regolata oltre che dal regolamento organico vigente per il personale provinciale, dalle disposizioni contenute nell'art. 13 del R. D. 16 dicembre 1923 n. 2900, nell'articolo 14 del regolamento 29 dicembre 1927 n. 22, salvo per il Direttore in carica la disposizione transitoria contenuta nel R. Decreto 16 dicembre 1923 n. 2900:

2.° Un Ispettore medico diplomato in puericoltura;

3.° Un impiegato amministrativo, applicato di segreteria;

4.° Tre suore diplomate in puericoltura, due delle quali hanno la qualifica di infermiera e l'altra, fornita anche di diploma di scuola media di grado inferiore, che esercita le mansioni di Pia Ricevitrice;

5.° Nove donne inservienti che sono ripartite a giudizio del Direttore per i servizi diurni, notturni e di lavanderia;

6.° Nutrici interne in numero proporzionato ai lattanti presenti nell'Ospizio da stabilirsi, su proposta del Direttore, dalla Deputazione Provinciale;

7.° Nutrici ambulatorie da stabilirsi in proporzione al numero dei posti vacanti di nutrici interne.

Art. 83.

Il Direttore del Brefotrofo e l'applicato di segreteria sono considerati personale dipendente dall'Amministrazione Provinciale, occupano posti compresi nelle tabelle organiche alligate al regolamento per gli impiegati provinciali ed il loro stato giuridico è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento stesso.

Stato giuridico del personale.

Direttore e applicato di segreteria.

Art. 84.

L'Ispettore medico viene assunto dalla Deputazione Provinciale per nomina diretta senza alcun impegno da parte di questo in rapporto alla durata del servizio. Egli disimpegna le mansioni contemplate nel presente Regolamento senz'altro compenso fuorchè, nei casi in cui è costretto ad uscire dal territorio del Capoluogo, le indennità di missione e di trasferta stabilite per il personale dell'Amministrazione civile dello Stato appartenente al grado X.

Ispettore medico.

Art. 85.

Il trattamento delle suore è regolato dalla convenzione vigente con l'Ordine cui esse appartengono delle Figlie della Carità al quale spetta di coprire i posti vacanti presso il Brefotrofo previo esame da parte della Deputazione Provinciale dei titoli prescritti dall'art. 82, n. 4.°

Suore.

Art. 86.

Le inservienti sono considerate operaie avventizie a salario fisso che viene stabilito dalla Deputazione Provin-

Salariati.

ciale, su proposta del Direttore del Brefotrofo: esse sono assunte dalla Deputazione stessa e la loro nomina non produce alcun impegno per quanto riflette la durata del servizio, nè il loro licenziamento richiede preavviso, restando in piena facoltà dell'Amministrazione Provinciale di licenziarle in qualsiasi momento.

Art. 87.

Nutrici interne ed esterne.

Le nutrici interne ed esterne hanno il trattamento stabilito dalla Deputazione Provinciale e sono assunte dal Direttore del Brefotrofo.

Art. 88.

Direttore del Brefotrofo.

Il Direttore è preposto alla Direzione del Brefotrofo e di tutti i servizi di assistenza degli infanti comunque affidati alla Provincia.

Art. 89.

Disposizioni generali.

Il Direttore ha alla sua dipendenza tutto il personale del Brefotrofo; presiede ai servizi igienici e sanitari dell'Ospizio, alla profilassi delle malattie contagiose e diffusibili, alla ricezione degli infanti ed alla loro consegna a baliatico ed in allevamento definitivo.

Art. 90.

Consulenza sanitaria.

Quando il Direttore non possa espletare la cura occorrente per un ricoverato, con mezzi a sua disposizione richiede al Presidente della Deputazione Provinciale di invitare altro sanitario ed in caso di urgenza provvede direttamente informandone il Presidente stesso.

Art. 91.

Attribuzioni del Direttore.

Indagini sulla maternità. Certificato sanitario. Visite agli infanti. Atto di morte.

Il Direttore esegue le indagini sulla maternità, di cui agli articoli precedenti, visita i fanciulli ammessi assegnandoli ai reparti dei sani o degli infetti o dei sifilitici, oppure tenendoli in osservazione in un particolare reparto.

Indica alla Suora infermiera gl'infanti collocabili a baliatico assicurandosi che sulla tabella della culla non sia omessa tale indicazione.

Rilascia il certificato prescritto dall' art. 16, N. 2 del presente Regolamento alle madri degli illegittimi, figli di ignoti, nati in Salerno, previa visita sanitaria nel domicilio delle madri puerpere: tale visita è gratuita per le madri iscritte nell'elenco dei poveri.

Visita ogni volta che lo ritenga opportuno gli infanti, affidati ad allevatori, residenti in Salerno.

Rilascia l'atto di morte, per gli infanti deceduti nel Brefotrofo, richiedendone il certificato relativo all' Ufficio Comunale di Salerno, per trasmetterlo all' Amministrazione Provinciale.

Art. 92.

Spetta inoltre al Direttore di trasmettere all' Amministrazione Provinciale i verbali ed i documenti degli infanti del Brefotrofo e di quelli collocati in allevamento esterno dai Podestà, i verbali di pagamento alle balie, residenti in Salerno, la contabilità mensile delle spese interne e la contabilità trimestrale dei fanciulli ricoverati e affidati in allevamento, la cui spesa è a carico dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

Documenti e contabilità.

Art. 93.

Il Direttore cura perchè dalle Autorità o dalle persone interessate siano eseguite le eventuali rettifiche dei documenti relativi alle ammissioni nel Brefotrofo, alle ammissioni alla pubblica assistenza in genere ed alla consegna in allevamento degli infanti.

Vigilanza sugli infanti.

In rappresentanza del Presidente della Deputazione Provinciale il Direttore esercita la vigilanza su tutti gli infanti, affidati all'assistenza della Provincia.

Art. 94.

In casi di infermità dei bambini affidati a baliatico o in allevamento, il Direttore del Brefotrofo promuove la

Concessione di sussidi.

concessione di sussidi temporanei o il ricovero degli infermi in appositi luoghi di cura.

Art. 95.

Libretti di lavoro.

Spetta al Direttore di rilasciare l'autorizzazione per i libretti di lavoro ai giovanetti di ambo i sessi che abbiano raggiunta l'età prescritta dalla legge, nonchè l'autorizzazione per l'emigrazione degli infanti, con i loro allevatori, provvedendo altresì che, per quelli riconosciuti o figli di genitori legittimi, sia rilasciata anche l'autorizzazione del genitore legale. Dell'avvenuta emigrazione dà sollecita comunicazione all'Amministrazione Provinciale, perchè ne sia presa nota, ai fini del pagamento delle mercedi.

Art. 96.

Restituzione degli infanti.

Il Direttore del Brefotrofo provvede a restituire gli infanti riconosciuti ai genitori naturali a norma del precedente articolo 71.

Art. 97.

Tutela legale.

Il Direttore del Brefotrofo, in rappresentanza del Presidente della Deputazione Provinciale, esercita la tutela legale degli infanti, nati da unioni illegittime, denunziati figli di ignoti ed affidati all'assistenza della Provincia e provvede per essi a norma di legge.

Sei mesi prima che scada il periodo di assistenza della Provincia agli infanti, il Direttore del Brefotrofo, in esecuzione all'art. 39 del R. D, 16 dicembre 1923, N. 2900, ne dà comunicazione al Pretore per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 98.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Spetta al Direttore del Brefotrofo di denunziare all'Autorità competente gli allevatori, per abuso di mezzi di correzione in danno dei fanciulli loro affidati o che li maltrattino o li sfruttino a scopo di lavoro o che, comunque, si rendano colpevoli di traviamiento morale di essi.

Denuncia altresì all'autorità competente i casi di soppressione di stato, contemplati dal Codice Penale all'art. 361, i casi di presentazione al Brefotrofo di infanti legittimi o naturali riconosciuti, i quali non possano essere, per legge, affidati alla Pubblica assistenza, (art. 362 Cod. Pen.); di rinvenimento in un luogo della Provincia degli infanti inviati all'Ospizio (art. 388 Codice Pen.) nonchè ogni altra infrazione alle disposizioni legislative che gli risultassero, a cagione del proprio ufficio, dandone sollecitamente comunicazione al Presidente della Deputazione Provinciale.

Art. 99.

L'Ispettore medico coadiuva il Direttore del Brefotrofo attenendosi alle disposizioni da questo impartite per le attribuzioni a lui spettanti fuori del Capoluogo della Provincia.

Ispettore Medico.

Art. 100.

Alla Pia Ricevitrice sono assegnate le seguenti mansioni :

Pia Ricevitrice.

1.° Disimpegna il servizio di Economato e cura la gestione contabile dell'Ospizio per le quali l'Amministrazione Provinciale può assegnare appositi fondi salvo rendiconti;

2.° Tiene al corrente l'inventario degli oggetti di uso, della suppellettile e della mobilia; cura la conservazione del corredo e gestisce il guardaroba;

3.° Provvede alla lavatura ed alla rammendatura della biancheria;

4.° Vigila per l'ordine, la nettezza, la conservazione dei locali e di quanto vi si appartenga;

5.° Provvede alle spese giornaliere pel nutrimento degli infanti e per quanto altro possa occorrere pel mantenimento di essi;

6.° Vigila le balie interne mercenarie, le madri balie e quelle che si recano ad ora fissa nel Brefotrofo;

7.° Provvede per il vitto alle balie interne, alle madri balie ed al personale salariato;

8.° Presenta al Direttore il conto mensile delle spese giornaliere;

9.° Tiene al corrente il registro delle ammissioni degli infanti, il registro degli infanti presenti per ogni giorno, il registro dei deceduti, il registro delle balie interne e quello delle balie ambulatorie, nonchè ogni altro registro che il Direttore creda di impiantare nell'interesse del servizio;

10.° Nelle temporanee assenze dell'applicato di segreteria annota gli infanti ammessi anche nel registro generale e completa il relativo fascicolo personale.

Art. 101.

Ricezione dell'infante.

La Pia Ricevitrice riceve gli infanti nel Brefotrofio attenendosi alle disposizioni contenute nel precedente art. 18.

Dei documenti di ciascun ricoverato forma un fascicolo sulla cui copertina indica il cognome ed il nome dell'assistito col numero di matricola del registro generale: detto fascicolo viene dalla Pia Ricevitrice passato alla Segreteria della Direzione per essere completato.

Art. 102.

Annotazioni.

La Pia Ricevitrice annota le generalità dell'infante ammesso nel Brefotrofio ed il relativo numero di matricola sulla tabella apposta a ciascuna culla, segnandovi anche il peso e la lunghezza del corpo: espletata ogni altra operazione prescritta dal Direttore affida l'infante alla suora infermiera.

Art. 103.

Consegna dell'infante a baliatico od in allevamento.

La Pia Ricevitrice consegna gli infanti a baliatico temporaneo od in allevamento definitivo dopo di avere accertata la regolarità dei documenti prescritti dal presente regolamento.

Art. 104.

Denuncia di morte.

La Pia Ricevitrice riempie i moduli per le denunce

di morte degli infanti deceduti nel Brefotrofo prendendone nota nel registro dei decessi.

Art. 105.

Spetta alla Pia Ricevitrice di vigilare gli esposti diverrati nell'interno del Brefotrofo provvedendo alla loro alimentazione, al vestiario, alla loro educazione e curando che essi frequentino secondo l'età l'Asilo Infantile o le scuole comunali.

Vigilanza sui diverrati.

Art. 106.

La Pia Ricevitrice esegue il pagamento delle mercedi alle balie, alle madri ed agli allevatori residenti nel Comune di Salerno.

Pagamenti.

Per il rimborso delle somme erogate per spese giornaliere, medicinali ed altro nonchè per il salario agli inservienti, alle balie interne ed a quelle ambulatorie, produce contabilità mensili documentate dalle fatture e quietanze recanti il visto del Direttore del Brefotrofo.

Art. 107.

Le suore infermiere, una pel reparto sani, l'altra pel reparto infetti, sono alla diretta dipendenza del Direttore e ne eseguono gli ordini: lo assistono durante le visite agli infanti ed alle nutrici coadiuvandolo tutte le volte che ne vengono richieste nell'interesse del servizio.

Suore infermiere

Art. 108.

Spetta alle suore infermiere di attendere all'assistenza dei fanciulli ricoverati ed alla cura di quelli infermi vigilando perchè sia rigorosamente osservata l'igiene e facendo rispettare le disposizioni all'uopo impartite dal Direttore.

Assistenza e cura degli infanti.

Art. 109.

Le suore infermiere provvedono alla nettezza ed alla fasciatura degli infanti: vigilano perchè sia mantenuta per

Nettezza e fasciatura degli infanti.

ciascuno di essi sulla culla la rispettiva tabella segnandovi le annotazioni quotidiane indicate dal Direttore.

Art. 110.

Preparazione del latte,

Spetta alle suore infermiere di occuparsi personalmente della preparazione, sterilizzazione e distribuzione del latte agli infanti secondo le disposizioni impartite dal Direttore.

Osservano le prescrizioni delle tabelle alimentari per l'alimentazione dei divezzati.

Vigilano le nutrici, le madri balie e le inservienti curandone la nettezza personale e l'igiene.

Art. 111.

Reparto del Brefotrofio.

Al Brefotrofio sono assegnati i seguenti reparti:

1.° Reparto per i bambini sani e per le balie interne che comprende:

- a) Dormitori per le balie.
- b) Dormitorio per i soli lattanti.
- c) Dormitorio per i divezzati.
- d) Dormitorio per le inservienti diurne.
- e) Dormitorio per le inservienti notturne.
- f) Infermeria per le malattie comuni delle balie.
- g) Infermeria per le malattie comuni dei bambini.
- h) Stanza da bagno e fasciatoio per i bambini.
- i) Stanza da bagno per le balie.
- l) Sala diurna per le balie.
- m) Sala per le operazioni chirurgiche.
- n) Sala per le irradiazioni ultraviolette.
- o) Laboratorio del latte.
- p) Refettorio per le balie e per i divezzati.

2.° Reparto per gl' infetti che comprende:

- a) Sala di contumacia per i bambini sospetti di malattie trasmissibili;
- b) Sala per gli infetti.
- c) Sala per i sifilitici.
- d) Stanza per la infermiera.

Allegato B — N. 2

(art. 18 del Regol. Prov.le)

Provincia di

Comune di

SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI INFANTI ILLEGITTIMI

Ammissione alla pubblica assistenza di un infante illegittimo, riconosciuto dalla sola madre

Certificato dell'Ufficiale Sanitario

(da rilasciare in triplice esemplare)

Certifico io qui sottoscritto

ufficiale sanitario che (*cognome, nome, paternità, età, stato civile della madre naturale*)

.....

residente nel Comune di Provincia di

abitante in Via al N. è in condizione

fisica di allattare il figlio riconosciuto (*nome*)

nato nel Comune di il giorno

del mese dell'anno

(*oppure*) non può allattare il figlio riconosciuto

..... a causa di

.....

Certifico, inoltre, che la nominata madre naturale e le persone con lei con-

viventi sono immuni da tubercolosi

..... li Anno

L'Ufficiale Sanitario



Allegato C. — N. 1.

(art. 27 del Reg. Prov.le)

Provincia di Salerno

COMUNE DI _____

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi*Consegna a baliatico di un infante illegittimo.***Verbale redatto dal Podestà**

L'anno millenovecento _____ anno _____ il giorno _____
del mese di _____

Innanzi a noi Podestà di _____ si è presentata la balia
a nome _____ di _____ di
anni _____ nubile (*oppure*) vedova (*oppure*) maritata a (*cognome, nome, pater-*
nità, professione del marito) _____

residente nel Comune di _____ Provincia di _____
abitante in via _____ al N. _____ la quale ci ha
chiesto di voler prendere a baliatico un bambino affidato alla pubblica assistenza
e ci ha presentati i documenti prescritti.

In seguito di che, assicuratici della regolarità di tali documenti, le abbiamo
consegnato l'infante _____
figlio di _____ nato nel Comune di _____
il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____
inscritto al N. _____ del registro dei nati.

La detta balia, nel prendere in consegna il nominato infante, dichiara di sot-
tostare alle norme stabilite dal Regolamento Provinciale sul servizio di assistenza
agli infanti illegittimi e di accettare la mercede mensile di baliatico, fissata an-
nualmente dalla Deputazione Provinciale. Si obbliga, inoltre, di bene ed amore-

volmente allevare l'infante affidatole e di allattarlo fino all'età di un anno compiuto; e di restituirlo, dopo tale termine, al Brefotrofo, nel caso non intenda continuarne l'allevamento definitivamente.

Dichiara infine — ove lo tenga presso di se in allevamento definitivo — di educarlo e di trattarlo come proprio figlio e di non restituirlo più alla pubblica assistenza, salvo contrario provvedimento del Direttore del Brefotrofo, che potrà essere adottato in qualsiasi periodo dell'allevamento.

Letto e confermato si sottoscrive.

Il Podestà

La balia

Il marito

Visto

Il Direttore del Brefotrofo

N. B. — Da redigere in doppio esemplare, da trasmettere al Direttore del Brefotrofo assieme ai documenti indicati nell'allegato A, oppure a quelli indicati nell'allegato B oltre ai documenti indicati nell'allegato D, unitamente ad una fotografia della balia.

Provincia di Salerno

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi

Consegna a baliatico di un infante illegittimo.

Verbale redatto dalla Pia Ricevitrice del Brefotrofio

L'anno millenovecento _____ Anno _____ il giorno _____
 del mese di _____ innanzi a noi _____

Pia Ricevitrice del Brefotrofio Provinciale, si è presentata la balia a nome _____

figlia di _____ di anni _____ nubile (*oppure*) ve-
 dova (*oppure*) maritata a (*cognome, nome, paternità, età, professione del marito*) _____

residente nel Comune di _____ Provincia di _____
 abitante in Via _____ al N. _____ la quale ci ha
 chiesto di voler prendere a baliatico un bambino ricoverato nel Brefotrofio, affi-
 dato alla pubblica assistenza e ci ha presentato i documenti prescritti.

In seguito di che, constatata la regolarità di tali documenti, le abbiamo
 consegnato l'infante _____ figlio di _____
 nato nel Comune di _____
 il giorno _____ del mese di _____ dell'anno
 iscritto al N. _____ del registro dei nati.

La detta balia, nel prendere in consegna il nominato infante, dichiara di
 sottostare alle norme stabilite nel Regolamento Provinciale sul servizio di assi-
 stenza agli infanti illegittimi e di accettare la mercede mensile di baliatico, fissata
 annualmente dalla Deputazione Provinciale. Si obbliga, inoltre, di bene ed amo-
 revolmente allevare l'infante affidatole e di allattarlo fino all'età di un anno com-

piuto, e di restituirlo, dopo tale termine, al Brefotrofio, nel caso non intenda continuarne l'allevamento definitivamente.

Dichiara infine — ove lo tenga presso di se in allevamento definitivo — di educarlo come proprio figlio e di non restituirlo più alla pubblica assistenza, salvo contrario provvedimento del Direttore del Brefotrofio, che potrà essere adottato in qualsiasi periodo dell'allevamento.

Letto e confermato si sottoscrive.

La Pia Ricevitrice

La balia

Il marito

Visto

Il Direttore del Brefotrofio

Allegato D. — N. 1.

(art. 28 del Reg. Prov.le)

Provincia di _____

COMUNE DI _____

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi**Attestato podestarile di balia***(da rilasciare in doppio esemplare)*

Io sottoscritto _____
 Podestà _____ attesto che la balia (*cognome, nome, paternità*)
 _____ di anni _____ nubile
 (*oppure*) vedova (*oppure*) maritata a (*cognome, nome, paternità, età, professione del*
marito) _____
 residente nel Comune di _____, abitante in Via _____
 _____ al N. _____ è di buona condotta morale e civile e che
 ha casa salubre e mezzi economici sufficienti per allevare un bambino lattante.

Attesto, inoltre, che la detta balia non esercita e non ha esercitato il me-
 retricio; che è autorizzata ad esercitare il baliatico, a norma del Regolamento 4
 agosto 1918, N. 1395 e dell'art. 180 del Regolamento 15 aprile 1926, N. 718,
 nonchè del D. M. 6 gennaio 1919;

Che ha avuto N. _____ di gravidanze con esito:

- a) nati vivi a termine N. _____
- b) prematuri . » _____
- c) nati morti » _____
- d) aborti » _____

Che l'ultimo parto di un nato vivo (*o morto*) è avvenuto il _____

_____ li _____ - Anno VII

Il Podestà

Allegato D. — N. 2

(art. 28 del Reg. Prov.le)

Provincia di

COMUNE DI

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi

Certificato di baliatico dell'ufficiale sanitario

(da rilasciare in doppio esemplare)

Io sottoscritto

Medico Chirurgo, Ufficiale Sanitario, certifico che la balia (*cognome, nome, paternità, età*)
nubile (*oppure*) vedova (*oppure*) maritata a (*cognome, nome, paternità, età, professione del marito*)

residente nel Comune di Via al N.

è di sana costituzione; che ha latte buono e sufficiente e che è immune da sifilide e da tubercolosi e da ogni altra malattia trasmissibile.

Certifico, inoltre, che le persone con lei conviventi sono ugualmente immuni da qualsiasi malattia trasmissibile.

..... li - Anno VII

L' Ufficiale Sanitario

(firma autenticata dal Podestà)

Alligato E. — N. 1

(art. 46 del Reg. Prov.le)

Provincia di _____

COMUNE DI _____

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi**Attestato podestarile di allevamento definitivo**

Io qui sottoscritto _____

Podestà, attesto che i coniugi (*cognome, nome, paternità, età, professione del marito*) _____(*cognome, nome, paternità, età, della moglie*) _____oppure che (*cognome, nome, paternità, età, professione dell'allevatrice nubile o vedova*) _____resident _____ nel Comune di _____ in Via _____
al N. _____ sono (*oppure*) è di buona condotta morale e civile e che ha
casa salubre e mezzi economici sufficienti per allevare definitivamente un fanciullo divezzato.Attesto, inoltre, che (*indicare il cognome e il nome dell'allevatrice*) non esercita e non ha esercitato il meretricio.

_____ li _____

- Anno _____

Il Podestà

Allegato E. — N 2

(art. 46 del Reg. Prov.le)

Provincia di _____

COMUNE DI _____

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi**Certificato di allevamento definitivo dell' Ufficiale Sanitario***(da rilasciare in doppio esemplare)*

Io qui sottoscritto _____

Medico Chirurgo, Ufficiale Sanitario di _____ certifico

che i coniugi (*cognome, nome, paternità, età di entrambi, professione del marito — oppure — cognome, nome, paternità, età, professione dell'allevatrice nubile o vedova*)

resident _____ nel Comune di _____ in Via _____

al N. _____ sono (*oppure*) è immun _____ da qualsiasi malattia trasmissibile, particolarmente da sifilide e da tubercolosi e che ne sono, ugualmente, immuni le persone con ess _____ conviventi.

_____ li _____ - Anno _____

L' Ufficiale Sanitario*(firma autenticata dal Podestà)*

Allegato F. -- N. 1*(art. 47 del Reg. Prov.le)*

Provincia di _____

COMUNE DI _____**Servizio di assistenza agli infanti illegittimi**Verbale di consegna di allevamento definitiva
eseguita dal Podestà.

L'anno millenovecento _____ Anno _____ il giorno _____
del mese di _____ innanzi a noi Podestà di _____
si sono presentati i coniugi (*cognome, nome, paternità, età, professione del marito*)

_____ (*cognome, nome, paternità, età, professione della moglie*)

_____ (*oppure cognome, nome, paternità, età, professione dell'allevatrice nubile o vedova*)

residente nel Comune di _____ Provincia di _____
abitante in Via _____ N. _____ che ci ha _____ chiesto di pren-
dere in allevamento definitivo un fanciullo divezzato, affidato alla pubblica assi-
stenza e ci ha _____ presentati i documenti prescritti.

In seguito di che, constatata la regolarità di tale documento, abbiamo ad
ess _____ consegnato il fanciullo _____
figlio di _____ nato nel Comune di _____
il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____
inscritto al N. _____ del registro dei nati.

I detti allevatori (*oppure*) la detta allevatrice, nel prendere in consegna il sopraindicato fanciullo, dichiara _____ di sottostare alle norme stabilite dal Regolamento Provinciale sul servizio degli infanti illegittimi e di accettare l'assegno mensile, fissato annualmente dalla Deputazione Provinciale.

Si obbliga _____, inoltre, di bene ed amorevolmente allevare il fanciullo e trattarlo come proprio figlio e di non restituirlo più alla pubblica assistenza, salvo che ciò non sia disposto dal Direttore del Brefotrofo.

Letto e confermato, si sottoscrive.

L' allevatore

Il Podestà

L'allevatrice

Visto

Il Direttore del Brefotrofo

N. B. — Da redigere in doppio esemplare e da trasmettere, insieme ai documenti indicati nell'alligato — E — unitamente ad una fotografia degli allevatori, al Direttore del Brefotrofo.

Provincia di Salerno

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi

Verbale di consegna di allevamento definitivo
eseguita dalla Pia Ricevitrice.

(da redigere in doppio esemplare)

L'anno millenovecento Anno il giorno
del mese di innanzi a noi

.....
Pia Ricevitrice del Brefotrofo Provinciale si sono presentati i coniugi (*cognome, nome, paternità, età, professione del marito*)

.....
(cognome, nome, paternità, età, professione della moglie)

.....
(oppure) si è presentata la donna (cognome, nome, paternità, età, professione dell'allevatrice nubile o vedova)

.....
residente nel Comune di Provincia di
abitante in Via al N. che ci ha chiesto
di prendere in allevamento un fanciullo divezzato, ricoverato nel Brefotrofo e ci
ha presentato i documenti prescritti.

In seguito di che, constatata la regolarità di tali documenti, abbiamo ad
ess consegnato il fanciullo
figlio di nato nel Comune di
il giorno del mese di dell'anno, iscritto al
N. del Registro dei nati.

I detti allevatori (*oppure*) la detta allevatrice, nel prendere in consegna il su indicato fanciullo, dichiara _____ di sottostare alle norme stabilite dal Regolamento Provinciale sul servizio degli infanti illegittimi e di accettare l'assegno mensile, fissato annualmente dalla Deputazione Provinciale.

Si obbliga _____, inoltre, di bene ed amorevolmente allevare il fanciullo ad ess _____ affidato, di educarlo e di trattarlo quale proprio figlio e di non restituirlo più alla pubblica assistenza, salvo che ciò non sia disposto dal Direttore del Brefotrofia.

Letto e confermato si sottoscrive.

L'allevatore

La Pia Ricevitrice

L'allevatrice

Visto :

Il Direttore del Brefotrofia

In the year 1848, the first of the
 of the year 1848, the first of the
 of the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the
 of the year 1848, the first of the
 of the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the

In the year 1848, the first of the

Allegato F. — N. 3

Art. 59 del Reg. Prov.le

COMUNE DI _____

Stato Nominativo dei trovatelli allevati nel Comune di _____
durante il _____ Trimestre dell' anno 192 _____
e dei quali il Podestà sottoscritto, col presente atto, certifica
la esistenza in vita a tutt' oggi

_____ li _____

Il Segretario Comunale**Il Podestà**

Io Ufficiale Sanitario del Comune
di _____ attesto
la buona tenuta e nutrizione dei tro-
vatelli compresi nel presente elenco.

_____ li _____

L' Ufficiale Sanitario

N. d'ordine	Cognome e Nome del trovatello	Data della nascita	Data della consegna alla balia

Cognome e Nome della balia	Comune di origine del trovatello	Ammontare della mer- cede dovu- ta alla ba- lia.	<i>Osservazioni</i>

Allegato F. — N. 4

Art. 59 del Reg. Prov.le

COMUNE DI _____

Stato Nominativo dei figli naturali riconosciuti, allevati nel Comune di _____ durante il _____ trimestre dell'anno 19____, e dei quali il Podestà sottoscritto, col presente atto, certifica la esistenza in vita a tutt'oggi.

_____ li _____

Il Segretario Comunale**Il Podestà**

Io Ufficiale Sanitario del Comune di _____ attesto la buona tenuta e nutrizione degli infanti compresi nel presente elenco.

_____ li _____

L' Ufficiale Sanitario

N. d'ordine	Cognome e Nome del figlio naturale riconosciuto	Data della nascita	Data del riconoscimento

Cognome e Nome della madre	Ammontare della mercede dovuta alla madre pel dietroscitto trimestre.	<i>Osservazioni</i> <i>e</i> <i>quietanza</i>

COMUNE di _____

Stato nominativo dei figli legittimi a carico dell'O. N. P. M. I. (Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia abbandonata) allevati nel Comune di _____ durante il _____ trimestre dell'anno 19 _____ e dei quali il Podestà sottoscritto, col presente atto, certifica la esistenza in vita a tutt'oggi.

_____ *li* _____ - Anno _____

Il Segretario Comunale

Il Podestà

Io Ufficiale Sanitario del Comune di _____ attesto la buona tenuta e nutrizione degli infanti compresi nel presente elenco.

_____ *li* _____

L'Ufficiale Sanitario

N. d'ordine	Cognome e Nome dell' infante	Data della nascita	Data della con- segna alla balia

Cognome e Nome della balia	Comune di origine del- l' infante	Ammontare della mercede dovuta alla balia per dietroscritto trim.	Osservazioni e quietanza

Allegato G — N. 1.

Art. 56 del Reg. Provinciale

COMUNE DI _____

REGISTRO DI CONTABILITÀ

relativa all'assistenza dei figli illegittimi denunziati figli di ignoti.



N. d'ordine	COGNOME E NOME del trovato	DATA della nascita	DATA della consegna a baliatico

COGNOME E NOME della balia	Comune di origine del trovatello	Osservazioni e Variazioni

COMUNE di


Registro di Contabilità

relativa all'assistenza dei figli naturali riconosciuti
dalla sola madre.

N. d'ordine	Cognome e nome del figlio naturale riconosciuto	Data della nascita	Data del riconoscimento

COGNOME E NOME della madre	OSSERVAZIONI

Comune di _____



Registro di Contabilità


relativa agli infanti assistiti a richiesta ed a spese dell'Opera
Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia



N. d'ordine	Cognome, Nome e Paternità dell' infante	Data della nascita	Data della consegna

COGNOME E NOME della baia	OSSERVAZIONI



Allegato H — N. 1*(art. 58 del Reg. Prov.)***Provincia di Salerno***Servizio di assistenza agli infanti illegittimi*
**LIBRETTO DI AFFIDAMENTO***rilasciato a norma dell'art. 58 del Regolamento provinciale*

alla balia _____

di _____

residente nel Comune di _____

Provincia di _____

BREFOTROFIO PROVINCIALE

S A L E R N O

N. *del Reg. Generale*

dell'anno

L'infante _____
 figlio di _____
 nato in _____
 addì _____
 è stato consegnato a balatico il giorno _____
 del mese _____ dell'anno _____ alla balia _____

 figlia di _____ di anni _____
 maritata a _____

 residente nel Comune di _____
 Provincia di _____ abitante in via _____
 _____ al N. _____

Alla detta balia spetta la mercede mensile, stabilita annualmente dalla Deputazione Provinciale.

La mercede per l'anno in corso è di L. _____

Salerno, li _____ *19* _____ *- anno* _____

Il Direttore

Il presente libretto deve essere conservato dalla balia e presentato ad ogni richiesta delle Autorità e dei Funzionari preposti alla vigilanza degli infanti affidati alla pubblica assistenza.

Esso non può essere pignorato, a norma delle istruzioni Prefettizie del 10 marzo 1867, N. 558 e se la balia intestataria ne faccia la pignorazione perde il diritto alla riscossione delle mercedi non ancora pagate e di quelle a lei spettanti per tutto l'anno in corso, in cui il pignoramento ha avuto luogo.

I pagamenti sono eseguiti, a fine di ogni trimestre, dal Direttore del Brotroffio per le balie residenti nel Capoluogo e dall'Esattore Comunale negli altri Comuni.

La titolare del libretto deve assicurarsi che su di esso venga annotato di volta in volta l'eseguito pagamento.

Doveri della balia

La balia ha il dovere di allevare amorevolmente l'infante affidatole, considerandolo quale proprio figlio e di allattarlo fino a 12 mesi compiuti, restando ad essa affidato dopo tale termine, in allevamento definitivo, ove non venga restituito al Brefotrofio.

In tale caso la balia ha il dovere di educarlo e di istruirlo avendo cura che esso frequenti — raggiunta l'età prescritta — l'Asilo infantile e successivamente le scuole elementari e quelle popolari e possibilmente anche i corsi professionali.

Il bambino lattante, fino ad un anno compiuto, deve essere presentato dalla balia alla visita mensile del medico condotto; dal 1° al 3° anno compiuto la visita sarà bimestrale e dal 4° al 14° anno sarà quadrimestrale.

In caso di malattia del minore, in qualsiasi periodo dell'allevamento, l'allevatrice deve richiedere l'opera gratuita del medico condotto locale e la somministrazione dei medicinali e di ogni altro sussidio sanitario anche gratuitamente da parte del Comune.

Quando la balia non possa continuare l'allattamento del bambino affidatole deve subito informarne il Podestà.

In nessun caso la balia è autorizzata a consegnare ad altra balia il bambino che ha in allevamento, senza esservi autorizzata dal Direttore del Brefotrofio.

In caso di inadempienza ai doveri di balatico, contemplati nel Regolamento Provinciale, o di incuria, di negligenza, di maltrattamento nell'allevamento del lattante, la balia sarà ritenuta responsabile dei danni causati al bambino, restando obbligata a rimborsare le mercedi già riscosse.


Nessun indennizzo potrà essere richiesto dalle balie esterne, a causa di eventuali infezioni o danni di qualsiasi natura che possano loro derivare in conseguenza dell'allattamento dell'infante preso in consegna.

La balia è tenuta a restituire sollecitamente al Brefotrofio l'infante avuto in consegna ove ciò sia disposto dal Direttore di detto Ospizio.

Alligato H — N. 2

(art. 58 del Reg. Prov.)

Provincia di Salerno

Servizio di assistenza agli infanti illegittimi

LIBRETTO DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO

rilasciato a norma dell'art. 58 del Regolamento Provinciale

a _____ allevator _____

(cognome, nome, paternità, età, professione) _____

resident _____ nel Comune di _____

Provincia di _____

BREFOTROFIO PROVINCIALE

di SALERNO

N. *del Reg. Generale*

Anno

Il fanciullo divezzato _____
 figlio di _____
 nato in _____ addì _____
 è stato consegnato in affidamento definitivo il giorno _____
 del mese di _____ dell' anno _____ Anno _____ a
 allevator _____ *(cognome, nome, paternità, età, stato civile, professione degli allevatori)*

resident _____ nel Comune di _____ Provincia di _____
 — abitant__ in Via _____

N. _____

A _____ allevator _____ spetta l'assegno mensile, stabilito annualmente
 dalla Deputazione Provinciale.

L'assegno per l'anno in corso è di L. _____ mensili.

Salerno, li _____ - Anno _____

Il Direttore

Il presente libretto deve essere conservato dagli allevatori e presentato ad ogni richiesta delle Autorità e dei Funzionari preposti alla vigilanza degli infanti affidati alla pubblica assistenza.

Esso non può essere pignorato, a norma delle istruzioni Prefettizie del 10 marzo 1867, num. 558 e se la balia titolare ne faccia la pignorazione perde il diritto alla riscossione delle mercedi non ancora pagate e di quelle a lei spettanti per l'anno in corso.

I pagamenti sono eseguiti a fine di ogni trimestre dal Direttore del Brevotrofo per gli allevatori residenti in Salerno e dall'Esattore Comunale negli altri Comuni.

La intestataria del libretto deve assicurarsi che su di esso venga annotato — di volta in volta — l'eseguito pagamento.

DOVERI DEGLI ALLEVATORI

Gli allevatori che abbiano avuto in consegna un fanciullo divezzato hanno il dovere di considerarlo e trattarlo come proprio figlio, di non adibirlo ad occupazioni servili, di educarlo ed istruirlo avendo cura che esso — raggiunta l'età prescritta — frequenti l'Asilo infantile e successivamente le scuole elementari e quelle popolari e, possibilmente, anche i corsi professionali.

Gli allevatori hanno l'obbligo di presentare il fanciullo loro affidato fino a che abbia compiuto il terzo anno di età alla visita sanitaria bimestrale del medico condotto e dal 3.° al 14.° anno alla visita quadrimestrale.

In caso di infermità del minore — nel caso gli allevatori non intendano provvedere personalmente alle spese occorrenti per la cura, devono invitare il medico condotto a prestare gratuitamente la sua opera e richiedere al Comune la somministrazione anche gratuita dei medicinali e di ogni altro sussidio sanitario.

In nessun caso gli allevatori possono consegnare il minore avuto in consegna ad altri senza esservi autorizzati dal Direttore del Brefotrofito.

In caso di inadempienza ai doveri dell'allevamento contemplati nel Regolamento Provinciale sul servizio di assistenza agli infanti illegittimi, da parte degli allevatori, di sfruttamento del minore a scopo di lavoro, di maltrattamento, di abuso di mezzi di correzione, il Direttore può disporre che il minore venga ritirato e gli allevatori saranno ritenuti responsabili dei danni ad esso minore derivati e sono anche tenuti a restituire le retribuzioni di allevamento già riscosso.

Nessun indennizzo potrà essere richiesto dagli allevatori a causa di eventuali infezioni o danni di qualsiasi natura che possano loro derivare in conseguenza dell'allevamento del minore preso in consegna.

Provincia di Salerno

COMUNE di

*VERBALE di eseguito pagamento della mercede alle balie dei trovatelli
allevati nel Comune durante il trimestre 192.....*

L'anno millenovecento il giorno del mese
di in

Ritenute nella Segreteria municipale tutte le balie che allevano trovatelli in questo Comune, i sottoscritti, dietro gli accertamenti prescritti dalle vigenti istruzioni, hanno alle medesime sodisfatto il pagamento della relativa mercede pel trimestre suddetto, a base dello stato nominativo, che al presente si alliga in esemplare conforme all'altro inviato all'Amministrazione Provinciale.

Tutti i pagamenti eseguiti alle N. balie, segnate nel detto stato nominativo sono ammontati a L.
corrispondenti alla cifra contenuta nell'analogo mandato di pagamento in testa di questo Tesoriere Comunale inviato dall'Amministr. Provinciale in data

Del tutto si è redatto il presente verbale in doppio originale, che, previa lettura, è stato sottoscritto, per essere uno degli originali medesimi con l'annesso stato nominativo, depositato nell'archivio comunale, e trasmesso l'altro all'Amministrazione Provinciale.

Il Segretario Comunale

Il Podestà

Il Tesoriere Comunale

All. 1 — N. 2 -- Art. 64.

BREFOTROFIO PROVINCIALE DI SALERNO

VERBALE di eseguito pagamento della mercede alle balie
dei trovatelli allevati nel Comune di **SALERNO** durante

il 19

L'anno millenovecento il giorno
del mese di, nei locali del Brefotrofo Provinciale, avanti di
noi Pia Ricevittrice, Suor
si sono presentate N. balie, dimoranti nel Comune di Salerno, ed ab-
biano alle stesse sodisfatto il pagamento della relativa mercede pel trimestre
suddetto, in base allo stato nominativo rimesso dall'Amministrazione Provinciale,
e per la complessiva somma di L.

Dei suddetti pagamenti si è preso annotazione nei singoli individuali libretti
di affidamento e si è fatto apporre la firma di quietanza a ciascuna balia nel-
l'elenco che si unisce al presente verbale per discarico della suddetta.

La Pia Ricevittrice

Visto

IL DIRETTORE

Provincia di _____

ISTITUTO _____

CONTABILITÀ delle spese per l'assistenza dei fanciulli illegittimi ed allattati o allevati dalla madre.

(Art. 4 lettera C del R. D. L. 3 maggio 1927, N. 798).

Semestre 19 _____ - Anno _____

NOME, COGNOME, maternità e data di nascita del bambino	DATA dell'ammissione all'assistenza	Forma di as- sistenza nei casi di esonero della madre dall'allat- tamento.	SPESA A CARICO	
			dell'Opera Nazionale	della Provincia, del Brefotrofio o di altri Istituti



